AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ATTENZIONE: dal 01/01/2012 i certificati emessi dal Comune devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati. NON sono validi e sono sempre sostituiti dall'AUTOCERTIFICAZIONE nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Inps, Prefettura, Motorizzazione, ecc.) e con i privati gestori di pubblici servizi (Rai, Enel, ecc.).

Le P.A. e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere all'utenza alcun certificato, ai sensi dell'art. 15, l. n. 183/2011, ed accettarli costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Cos'è

L'autocertificazione è una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 2 e 46 del D.P.R. n. 445/2000), che sostituisce i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, attestanti fatti, stati e qualità personali.

La firma NON DEVE ESSERE AUTENTICATA.

Quando si può utilizzare

A partire dal 01/01/2012, l'autocertificazione sostituisce sempre i certificati quando ci si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o ad un privato gestore di servizi pubblici.

I soggetti privati (banche, assicurazioni, aziende, ecc.) sono liberi di accettarla o di richiedere il certificato corrispondente.

Chi può utilizzarla

Possono utilizzare l'autocertificazione:

- i cittadini italiani
- i cittadini dell'Unione Europea
- i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili da soggetti pubblici o privati italiani.

Cosa può essere autocertificato

- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- · titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- · stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- · qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- · iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Cosa fare

Una volta redatta e sottoscritta la dichiarazione sostitutiva di certificazione su modelli già predisposti dagli Uffici (si vedano i modelli di Autocertificazione allegati) o su di un semplice foglio bianco, essa va direttamente consegnata o trasmessa per fax, posta o per via telematica all'ufficio richiedente, accompagnata da copia del documento d'identità del dichiarante.

L'autocertificazione non necessita di alcuna autentica di firma.

Costi

Nessuno.

Tempi

Nessuno.

Validità

L'autocertificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce (ad es. un'autocertificazione della residenza varrà sei mesi cioè quanto il certificato di residenza).

Controlli

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono soggette a controllo: se da questo emerge una dichiarazione falsa, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e può essere denunciato all'Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Normativa

D.P.R. n. 445/2000; Legge n.183/2011.